



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 30 Maggio 2011



INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	4
CARATTERI DELLA TASSA	4
ART. 3	4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA	4
ART. 4	5
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.	5
ART. 5	5
SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 6	5
LOCALI ED AREE TASSABILI	5
ART. 7	6
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI	6
ART. 8	7
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	7
ART. 9	7
MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	7
ART. 10	8
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO	8
ART. 11	8
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	8
CAPO II – TARIFFE	9
ART. 12	9
DELIBERAZIONE	9
ART. 13	9
CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA	9
ART. 14	9
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	9
ART. 15	10
CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI	10
CAPO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	11
ART. 16	11
DENUNCE	11
ART. 17	11
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE	11
ART. 18	11
COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI	11
ART. 19	11



RISCOSSIONE -----	11
ART. 20 -----	12
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI -----	12
ART. 21 -----	12
RIMBORSI -----	12
ART. 22 -----	13
SANZIONI ED INTERESSI -----	13
ART. 23 -----	13
INTERESSI -----	13
ART. 24 -----	14
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO -----	14
ART. 25 -----	15
FUNZIONARIO RESPONSABILE -----	15
CAPO IV – PUBBLICITA' -----	16
ART. 26 -----	16
DISPOSIZIONI FINALI -----	16



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Arzana in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
2. La tassa è applicata in base ai seguenti presupposti:
 - Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale
 - Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 23 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22.
 - La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall'art. 6, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
 - La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è disciplinata da apposito regolamento adottato in applicazione di criteri stabiliti dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/93, per la definizione dei criteri di assimilazione e per gli aspetti concernenti la delimitazione della zona servita, la specificazione delle modalità di raccolta, la distanza e la capacità dei contenitori, etc.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.
2. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i locali chiusi e vuoti, purché allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica e comunque utilizzabili, pur in assenza di tale od altre tipologia di servizi.



ART. 4

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97 sono classificati rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da superfici adibite ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97 e specificamente indicati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 - g) i rifiuti speciali considerati assimilati agli urbani dall'art. 39 della legge comunitaria n. 146 del 22.02.1994 e cioè gli accessori per l'informatica e i rifiuti indicati al n. 1, punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10.09.1982.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati nell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97, non assimilati agli urbani dal comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97 e quelli non suscettibili di assimilazione.
3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. n. 22/97, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono considerati **locali tassabili**, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.



2. Si considerano **aree tassabili** quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani.
3. Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi e aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione come porticati o posti macchina scoperti, incluse le aree a verde;
- Soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte di locali con altezza inferiore a m 1,50
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e non utilizzati per l'intero anno;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusate;

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.



ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni (superficie del pavimento di ogni singola stanza);
3. Per locale si intende qualsiasi stanza o vano con altezza media superiore a m. 1,50 chiusa su tutti i lati e coperta (sono quindi comprese *cantine, garage, ripostigli di qualsiasi genere, le soffitte, ...*)
4. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
5. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
6. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulta rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
7. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
8. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
9. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
10. Nelle ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, del D.lgs 507/1993 la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota del 2%¹ in presenza, rispettivamente, di almeno 8, 4 e 2 condomini: resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva
11. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.

¹ La quota può variare dal 2 al 10% in ragione inversa al numero dei condomini, ovvero: 2%, 5% e 10% in presenza, rispettivamente, di 8, 4 e 2 condomini



ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
3. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è compito del responsabile del servizio finanziario. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Sono invece escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
4. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
5. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, valutando se procedere o meno all'abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 352 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001.

ART. 11

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
 - privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune di Arzana effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, ai sensi del D.lgs 267/2000 e del D.lgs 152/2006, con le modalità stabilite da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore dello stesso.
3. Il servizio viene reso dal gestore mediante ritiro presso le abitazioni, i locali e gli uffici di sacchetti trasparenti sui quale deve essere applicato un adesivo contenente un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto che ha conferito il sacchetto e collegato ad un database anagrafico, con lo scopo di poter determinare i quantitativi raccolti;
4. L'utilizzo di sacchetti trasparenti per la raccolta differenziata a domicilio stimola l'utenza ad una selezione responsabile dei materiali conferiti, favorendo il loro più efficace recupero. Tali sacchetti consentono, in quanto trasparenti, l'ispezione dall'esterno e la possibilità, per l'operatore, di non ritirare il materiale nel caso in cui ritenga il rifiuto non conforme alle prescrizioni;
5. Al fine di promuovere una corretta differenziazione dei rifiuti e di ottemperare agli obiettivi stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna in funzione al raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata nel corso di ciascun anno, calcolate considerando la frazione organica e gli imballaggi, e indicate nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Comune di Arzana dovrà introdurre dei meccanismi di penalità/premialità rivolti all'utenza.
6. Tali meccanismi verranno disciplinati con apposito Regolamento deliberato dal consiglio Comunale disciplinante il Servizio di nettezza urbana;



CAPO II – TARIFFE

ART. 12

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

ART. 13

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata all'uso e alla superficie dei locali o aree occupati
2. La tassa potrà essere determinata in base alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo di smaltimento.
3. La tassa può essere differenziata per categorie e sotto categorie omogenee.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea saranno individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/98.

ART. 14

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Le **riduzioni** si applicano per particolari **condizioni di svolgimento del servizio**, ovvero:
 - Ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 507/1993 nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:
 - distanza dal punto di raccolta fino a metri 500 in misura pari al **40%** della tassa;
 - distanza dal punto di raccolta fino a metri 1.500 in misura pari al **25%** della tassa;
 - Nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati e ove non si provveda a regolarizzare il servizio nei successivi 30 gg, la tassa è applicata nella misura del **30%** della tassa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.
 - L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.lgs 507/93.
3. Ai sensi dell'art. 66 del D.lgs 507/93, la tassa unitaria è **ridotta** per particolari **condizioni d'uso**:
 - a) Per le abitazioni con unico occupante



- b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di questo ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
5. Le **riduzioni della tassa** sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e **decorrono dall'anno successivo** a quello in cui è stata presentata detta denuncia.
6. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle variazioni, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tassa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione della tassa e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.
7. Sono esonerati dal tributo i locali ed aree del Comune di Arzana adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.
8. E' consentito il rimborso parziale della tassa sotto forma di premialità a favore delle utenze per le quali siano dimostrati sensibili incrementi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche quantificati in forma cumulativa. A tal fine è nominata dalla Giunta comunale un'apposita commissione incaricata di determinare le modalità e le procedure di rimborso parziale della tassa, entro i limiti stabiliti dall'apposito stanziamento di bilancio o entro i limiti delle corrispondenti penalità inflitte alle utenze che invece non rispettino le percentuali di raccolta differenziata previste dalla Regione.

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le **riduzioni** di cui al precedente articolo 13, sono cumulabili alle **agevolazioni** se si verificano presupposti per la loro concessione.
2. Qualora si effettui il cumulo di riduzioni ed agevolazioni predette occorre calcolare previamente le prime e successivamente procedere alla deduzione delle percentuali previste a titolo di agevolazione.
3. Il tributo dovuto, a seguito dell'applicazione del cumulo di cui al comma precedente, non può in ogni caso essere inferiore a 50 €, aggiornato annualmente con i dati ISTAT.



CAPO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 16

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti l'aumento della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.
4. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione

ART. 17

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 19

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 507/93.
2. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite:



- l'agente del servizio di riscossione tributi
 - la tesoreria comunale
 - direttamente, mediante c/c postale intestato alla Tesoreria
 - banche ed istituti di credito convenzionati
3. In ogni caso si procede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
 4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze si procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
 5. In caso di perdurante inadempimento l'Ufficio Tributi del Comune di Arzana provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
 6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 20

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente o al proprietario dell'immobile, motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 21, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura della superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
4. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
5. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
6. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 21

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del summenzionato decreto, le sanzioni relative alle entrate tributarie sono:
 - **omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia:** la sanzione e' tra 100 e 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
 - **dichiarazione o denuncia infedeli:** la sanzione e' tra 50 e 100% oltre alla maggiore imposta dovuta.
 - **omesso o insufficiente versamento dell'imposta** la sanzione e' il 30% dell'importo non versato. Regolarizzandosi -con ravvedimento operoso- entro 30 gg dalla scadenza, si applica solo il 3%. Entro l'anno si applica il 3,75%.
2. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo (per atti emessi dal 1/2/2011; precedentemente la riduzione era di 1/4) se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 gg), interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per quanto attiene alla recidiva, al concorso, alla continuazione dei reati e al ravvedimento operoso, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
5. Gli errori "meramente formali" (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull'imposta o sul suo puntuale versamento, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo), non sono più sanzionabili grazie alle modifiche apportate dal D.lgs 32/2001, art. 7.
6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amm.ne.

Art. 23

INTERESSI

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale, (all'1,5% per il 2011 mentre per tutto il 2010 era l'1%). La misura annua degli interessi può essere determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.



3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 24**SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

4. Le rateizzazioni dei pagamenti sono dovute nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - ammontare del debito superiore a euro 774,69;
 - durata massima: dodici mesi per debiti fino a €. 10.000,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 24 mesi;
 - nei casi di grave indigenza certificata da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.500, la durata massima della rateizzazione è elevata a 24 mesi per debiti fino a € 10.000; per debiti superiori la durata massima della rateizzazione è di 36 mesi;
 - Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l'entrata.
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
6. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 19. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
7. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
8. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.



9. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a euro 64,56.

ART. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.



CAPO IV – PUBBLICITA'

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.